



COMUNE DI BUGGERRU

(Prov. Carbonia Iglesias)

COPIA

Patrimonio - Infrastrutture - Paesaggio

DETERMINA N° 102 del 29-06-2015

Oggetto: Approvazione modulistica per la presentazione delle istanze per occupazione di spazi ed aree pubbliche

IL RESPONSABILE DI AREA

Premesso che le pubbliche amministrazioni devono pubblicare sul proprio sito istituzionale l'elenco degli atti e documenti necessari per ottenere provvedimenti amministrativi;

Dato atto che al fine di semplificare l'accesso ai cittadini si intende procedere alla predisposizione di apposita modulistica;

Considerato quindi che per un miglior funzionamento dei servizi si ha la necessità di adottarsi di una modulistica settoriale, in questo specifico caso, in materia di occupazione di suolo pubblico;

Visti i modelli predisposti dall'ufficio di segreteria generale (coadiuvato dall'ufficio tecnico nelle sezioni di rispettiva competenza), parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

Ritenuto, alla luce delle considerazioni in premessa, di dover provvedere in merito

Visto il Regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche "COSAP", approvato con deliberazione n° 38 del 21.12.2011;

Visto il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi,

Visto il D.Lgs 267/2000 recante "recante Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali .

DETERMINA

1. Di approvare l'allegata modulistica, predisposta dall'ufficio di segreteria generale e coadiuvato dall'ufficio tecnico, da mettere a disposizione degli interessati e che sarà resa disponibile sul sito web del Comune di Buggerru;
2. Di dare mandato ai competenti uffici di dare specifica informazione dell'emanazione del presente provvedimento;
3. Di dare atto che dal 01-07-2015 tutte le richieste attinenti alla gestione della occupazione di spazi ed aree pubbliche, siano presentate utilizzando la predetta modulistica, pertanto a partire da questa data non sarà più accettata altra forma di modulistica;
4. Di incaricare gli uffici preposti di pubblicare sul sito internet del Comune la modulistica di cui trattasi.

IL RESPONSABILE DI AREA
F.to Geom. Vacca Italo

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi degli artt. 147/bis del D.lgs. 18/08/2000 n° 267

In ordine alla regolarità tecnica, si attesta, in esecuzione dell'art.2 del vigente regolamento sui controlli interni ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000, così come introdotto dall'art. 3 del D.L. 10/10/2012 n° 174, convertito in L. 213/2012, che il presente atto è conforme ai criteri ed alle regole tecniche specifiche, alla normativa di settore, ai principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché ai principi di buona amministrazione ed opportunità e procedurali ed è in linea con gli obiettivi dell'Ente. €

Buggerru, li

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
F.to Geom. Vacca Italo

Per Copia conforme all'originale.
Buggerru,

Il Funzionario


COMUNE DI BUGGERRU

PROVINCIA CARBONIA- IGLESIAS

marca da 16 euro
annullata

1/A • DATI ANAGRAFICI - Compili gli spazi

Il/la Sottoscritto/a, *Cognome _____ ***Nome** _____
Nato a _____ Prov. _____ *Nazione _____
*C. Fiscale _____ *Cittadinanza _____ *Residente
nel Comune di _____ *Provincia _____ *Nazione
_____ Codice Avviamento Postale _____ *Indirizzo _____ *N° _____

1/B • DATI ULTERIORI DI CONTATTO - Compili gli spazi per ricevere eventuali informazioni relative alla sua pratica

☎ Telefono _____ ☎ Cellulare _____ ☎ Fax _____
@ E-mail _____ ✉ PEC _____

1/C • IN QUALITA' DI:

- privato cittadino
 legale rappresentante
 avente titolo, quale _____
(^possessore di altro diritto reale)

2/A • DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA

* Denominazione _____
* Con sede legale nel Comune di _____
* Provincia _____ * Nazione _____ Codice Avviamento Postale _____
* Indirizzo _____ * N° _____ / _____
* Partita I.V.A. _____ * C. Fiscale _____
* Iscritta alla C.C.I.A.A. di _____

- Associazione di volontariato iscritte nell'apposito albo regionale
 ONLUS iscritte nell'anagrafe unica istituita presso il Ministero delle finanze
 Artigiani
 Negozi
 Produttori Agricoli
 Enti Pubblici
 Partiti e Movimenti Politici
 Sindacati
 Altro (specificare): _____

2/B • SEDE OPERATIVA - Da compilare qualora la sede legale NON coincida con la sede operativa

Con sede operativa nel Comune di _____ Nazione _____
Provincia _____ Codice Avviamento Postale _____
Indirizzo _____ N° _____ / _____

2/C • DATI ULTERIORI DI CONTATTO - Compili gli spazi per ricevere eventuali informazioni relative alla sua pratica

 Telefono _____  Cellulare _____  Fax _____
 E-mail _____  PEC _____

CHIEDE

(spuntare una ed una sola scelta)

- Nuova concessione all'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche
- La proroga della precedente concessione Prot. n. _____ del _____
- Il rinnovo della precedente concessione Prot.n. _____ del _____

A tal fine, Consapevole che chi rilascia una dichiarazione falsa, anche in parte, perde i benefici eventualmente conseguiti e subisce sanzioni penali¹

ai sensi dell'artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n.445

DICHIARA

3/A DETTAGLIO DELL'OCCUPAZIONE - Legga attentamente e compili gli spazi relativi alla sua situazione

↓ (è necessario spuntare almeno una scelta - è possibile spuntarne più di una)

l'occupazione sarà effettuata con:

↓ (spuntare una ed una sola scelta)

- Tavolini (e sedie)
- Coperture (ombrelloni - gazebo)
- Panchine
- Espositori per merci
- Fioriere
- Altro (specificare): _____

Motivazione dell'occupazione:

- Promozione scopi associativi
- Promozione scopi pubblicitari
- Propaganda politica
- Esposizione e vendita di prodotti ricompresi nella propria autorizzazioni commerciale
- Esposizione arredo urbano
- Esposizione e vendita di prodotti derivanti da attività Hobbistica
- Altro (specificare): _____

3/B DURATA DELL'OCCUPAZIONE - Legga attentamente e compili gli spazi relativi alla sua situazione

1) In via _____
dal giorno _____ al giorno _____ dalle ore _____ alle ore _____
2) In via _____
dal giorno _____ al giorno _____ dalle ore _____ alle ore _____
3) In via _____
dal giorno _____ al giorno _____ dalle ore _____ alle ore _____

¹  Così come previsto dagli artt. 75 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28/12/2000, n. 445, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".

altre indicazioni di massima:

es. (feste civili, religiose o altro): qualora al momento della richiesta, non si fosse a conoscenza delle date ufficiali delle manifestazioni, il richiedente può indicare la denominazione delle stesse, riservandosi di inoltrare altra nota integrativa alla presente richiesta, contenente i giorni interessanti l'occupazione.

L'occupazione insiste su:

Area pubblica

Area privata gravata da servitù di pubblico passaggio (ai sensi dell'art. 1 c.1 lett. c) del Regolamento Cosap)

Nota: nel caso in cui l'occupazione insista su area privata (non gravata da servitù di pubblico passaggio) non è necessaria la concessione rilasciata dal Comune

3/C DATI GEOMETRICI DELL'OCCUPAZIONE - legga attentamente e compili gli spazi relativi alla sua situazione

Lunghezza (metri lineari)		Larghezza (metri lineari)		Superficie (metri quadrati)
1. ml.	X	ml.	=	mq.
2. ml.	X	ml.	=	mq.
3. ml.	X	ml.	=	mq.
Totale mq.				_____

MODALITA' DI PAGAMENTO : fatte salve le fattispecie particolari mediante le quali si può ricorrere alla dilazione del pagamento, ordinariamente, il versamento deve essere effettuato, anticipatamente in un'unica soluzione. (attenzione: nella ricevuta di versamento devono obbligatoriamente essere indicati numero di protocollo della domanda, dati relativi al richiedente o ragione sociale della società).

Dichiara, altresì, di essere esente dal pagamento della tassa ai sensi del "Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche" :

- a) in quanto rientra tra le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro Consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato e connesse esclusivamente all'esercizio del culto medesimo, nonché le occupazioni realizzate dagli Enti pubblici, di cui all'art. 87, comma 1, lett. c), del T.U.I.R., approvato con D.P.R. n. 917 del 22.12.1986, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) in quanto occupazione relativa ad iniziative promosse ed organizzate dal Comune con altri Enti, Associazioni e/o privati e viceversa, autorizzate dalla Giunta Comunale;
 - c) in quanto occupazione effettuata da partiti politici, Associazioni Politiche e Organizzazioni Sindacali;
 - d) in quanto richiesto da Organizzazione non lucrativa di utilità Sociale-ONLUS, di cui all'art. 10 del Decreto Legislativo n. 460 del 4.12.97, iscritta nell'anagrafe unica delle ONLUS, istituita presso il Ministero delle Finanze;
 - e) in quanto richiesto da Associazione di volontariato e di promozione sociale iscritte nell'apposito albo, esclusivamente per le attività statutarie.
 - altra esenzione (specificare) : _____
 - Spuntare l'opzione nella quale rientra lo scopo della richiesta;
 - di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni previste nel Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni;
 - che l'occupazione richiesta è conforme da quanto disposto dall'art. 20 del D.lgs 30.04.92 n. 285 e successive modificazioni (Codice della Strada);
 - di impegnarsi a sostenere le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria, con deposito di cauzione, se richieste dal Comune;
- di essere a conoscenza che:
- la domanda deve essere normalmente presentata almeno 10 giorni prima dell'inizio dell'occupazione in caso di nuova concessione e almeno 10 giorni prima dell'inizio dell'occupazione in caso di proroga o rinnovo.

- la concessione temporanea di suolo pubblico è rilasciata per una durata non superiore all'anno. La predetta durata non può essere soggetta ad ulteriore proroga. Allo scadere del termine di cui sopra l'occupazione di suolo pubblico cesserà. Potrà essere richiesta una nuova concessione che potrà essere rilasciata (previo accertamento dell'avvenuta cessazione dell'occupazione precedente) una volta decorsi non meno di 5 giorni dalla scadenza della precedente autorizzazione.
- nel caso in cui la concessione per suolo pubblico non sia rinnovata, le strutture, i beni strumentali e i materiali devono essere completamente rimossi e l'area deve essere completamente sgomberata e restituita alle condizioni originarie a spese del concessionario.
- la mancata presentazione degli allegati e dei dati necessari per individuare l'esatta ubicazione e le reali dimensioni dell'area occupata, comporterà la sospensione dell'istruttoria fino al completamento della documentazione necessaria.
- l'efficacia della concessione è subordinata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento della somma dovuta a titolo di corrispettivo nella misura prefissata.
- l'importo dell'occupazione dovrà essere determinato a cura del richiedente che, a conoscenza delle dimensioni della struttura da installare e della relativa tariffa per unità di superficie, deve essere in grado di determinare l'importo medesimo e quindi pagare la tassa dovuta. Si precisa che la tassa di occupazione dovuta deve essere pagata prima del rilascio dell'autorizzazione e la ricevuta allegata alla richiesta.
- ai sensi dell'art. 27 c. 10 del D. Lgs. 30.04.92 n. 285 e successive modificazioni (Codice della Strada) **la concessione deve essere conservata sul luogo dell'occupazione** e presentata a richiesta degli incaricati al controllo.
- alla scadenza della concessione, provvederà immediatamente a **ripristinare le condizioni precedentemente esistenti** (a titolo esemplificativo: eliminare tutta l'eventuale segnaletica provvisoria installata, ripristinare quella eventualmente esistente in vigore prima dell'intervento);
- l'occupazione può avere luogo esclusivamente con le tipologie per le quali è stata presentata domanda e autorizzati in concessione.
- dovranno essere osservate tutte quelle normative di sicurezza atte ad evitare possibili incidenti a turbativa di cose o persone;
- tutta l'area dovrà essere mantenuta costantemente pulita;
- di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni previste nel Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni;
- che l'occupazione richiesta è conforme da quanto disposto dall'art. 20 del D.lgs 30.04.92 n. 285 e successive modificazioni (Codice della Strada);
- di impegnarsi a sostenere le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria, con deposito di cauzione, se richieste dal Comune;

5 **TENIAMOCI IN CONTATTO!** - Spuntare le caselle secondo la propria preferenza

Desidero essere informato [dell'avvenuta predisposizione dell'autorizzazione]/[dell'eventuale necessità di integrazioni]/[dell'accettazione dell'istanza] attraverso:

E-mail

Sms

Fax

N.B. - Qualora non sia stata selezionata alcuna opzione, il Comune si riserva l'utilizzo della posta ordinaria come mezzo per eventuali comunicazioni.

(*) a seconda della scelta è necessario che siano compilati gli appositi campi nella sezione dei dati anagrafici (1/D e 2/C)

6 **ALLEGATI DA PRESENTARE UNITAMENTE ALLA DOMANDA** - Spuntare le caselle relative agli allegati presentati

ALLEGATI OBBLIGATORI

- 1 Marca da bollo** di euro 16,00 - [esclusi Enti Istituzionali, le Associazioni ONLUS, associazioni di volontariato, tutte le occupazioni connesse all'esercizio di diritti elettorali, raccolte firme liste, petizioni ecc., nonché tutte quelle manifestazioni specificatamente esentate con provvedimento del Comune.

ALLEGATI OBBLIGATORI SOTTO CONDIZIONE

- Copia fotostatica del **documento d'identità** del firmatario [da presentare qualora la firma dell'intestatario non venga apposta alla presenza dell'addetto incaricato a ricevere la pratica]
- Copia fotostatica del permesso di soggiorno o carta di soggiorno [se cittadino extracomunitario]

PER PROROGA/RINNOVO

- Dichiarazione ai sensi del DPR 445/00 (vedere Allegato A)

PER NUOVE OCCUPAZIONI E AMPLIAMENTO/RIDUZIONE

- Planimetria** in scala adeguata evidenziante l'ubicazione dell'area con indicazione degli ingombri delle occupazioni e degli spazi viari che restano transitabili da veicoli e pedoni (solo per occupazioni con strutture, ancorchè precarie, di rilevanza per il traffico pedonale e veicolare).
- Fotografia o disegno planimetrico** della struttura (solo in caso di occupazione con strutture di cui al punto precedente).
- Statuto dell'Associazione** (solo in caso di Associazioni di Volontariato).
- Iscrizione all'Albo Regionale** (solo in caso di Associazioni di Volontariato).
- Iscrizione all'anagrafe unica delle ONLUS**, istituita presso il Ministero delle Finanze [solo in caso di ONLUS]
- Autorizzazione del competente ufficio della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici in caso di vincoli di tutela ambientale e monumentale ai sensi del D.lgs 42 del 22/01/2004.
- Altro

Altra documentazione da consegnare in una fase successiva alla presentazione del modello per il ritiro della concessione

- Ricevuta del versamento relativamente all'importo dovuto per l'occupazione. **(Attenzione: sulla ricevuta dovrà obbligatoriamente essere indicato il numero di Protocollo della domanda, i dati e la ragione sociale della Ditta richiedente)**
Il pagamento può essere effettuato:
--con versamento mediante bollettino postale, sul c.c.p. n° 16650095, intestato a **COMUNE DI BUGGERRI - SERVIZIO DI TESORERIA;**
- 1 Marca da bollo** di euro 16,00 - [esc, le Associazioni ONLUS, associazioni di volontariato e tutte le occupazioni connesse all'esercizio di diritti elettorali, raccolte firme liste, petizioni ecc..] all'atto del ritiro della concessione

IMPORTANTE: Qualora la firma non sia apposta in presenza dell'Addetto alla ricezione è obbligatorio allegare copia di documento d'identità in corso di validità.

7. FIRMA - Apponga la sua firma quale sottoscrittore del presente modello

La presente non va autenticata e sostituisce in via definitiva, per tutti gli effetti, i certificati richiesti o destinati alle pubbliche amministrazioni, ai gestori di pubblici servizi ed ai privati che vi consentono.

Data di compilazione ___/___/___

Luogo _____

(Firma per esteso del sottoscrittore)

8 MODALITA' DI PRESENTAZIONE - Come e dove consegnare questo modello

IL PRESENTE MODELLO PUO' ESSERE:

	Inviato a mezzo posta ² all'indirizzo: Comune di Buggerru - Via Roma, 40 - 09010 Buggerru (C.I.)
	Presentato presso l'ufficio protocollo del Comune di Buggerru - Via Roma, 40 - 09010

² Per avere certezza dell'avvenuta consegna è consigliata la spedizione tramite posta raccomandata con ricevuta di ritorno; per la data di spedizione fa fede il timbro postale.

ALLEGATO A

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO AI SENSI DEL DPR 445/00
(DA COMPILARE IN CASO DI PROROGA O RINNOVO DI CONCESSIONE)

Consapevole che chi rilascia una dichiarazione falsa, anche in parte, perde i benefici eventualmente conseguiti e subisce sanzioni penali (ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n.445)

Io sottoscritto/a: _____

Titolare / Legale Rappresentante / Altro (specificare) _____

Dell'attività commerciale/Associazione/ Altro, denominato: _____

Con sede in _____ Via _____ n. _____

Con riferimento all'occupazione da effettuare in Buggerru, Via _____

DICHIARO CHE

- Le metrature
- La disposizione delle strutture
- La tipologia delle strutture

Sono le stesse dichiarate nell'autorizzazione del _____ Prot. n. _____

e che nulla è variato nella zona oggetto dell'occupazione temporanea di suolo pubblico dal rilascio della concessione sopraindicata.

Buggerru, _____

In fede



COMUNE DI BUGGERRU

(Prov. Carbonia Iglesias

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 38 del 21-12-2011

Oggetto: Approvazione regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche "COSAP"

L'anno duemilaundici il giorno ventuno del mese di dicembre alle ore 18:30, nella sala consiliare del Comune, **convocato dal Presidente del Consiglio**, si è riunito il Consiglio Comunale con la presenza dei Sigg.

FARRIS SILVANO	P	Mura Fiorenzo	P
Atzei Riccardo	P	Pala Elena	P
Atzori Marinella	P	Piras Ignazio	P
Cannas Gian Marco	P	Pitzalis Fabio	P
Cardella Olga	P	Porta Gigliola	P
Cappelli Laura	P	Rombi Achille Ignazio	P
Chessa Massimo	P		

Totale presenti n. 13 e Totale assenti n. 0.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Tuveri Mariella.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

constato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

COMUNE DI BUGGERRU

PROVINCIA DI CARBONIA-IGLESIAS

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER
L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

*NORMATIVA: D.Lgs. 446 del 15/12/1997 Art. 63 e successive modificazioni ed
Integrazioni*

INDICE GENERALE

CAPO I NORME GENERALI

- Art. 1 Istituzione del canone
- Art. 2 Oggetto del regolamento
- Art. 3 Tipologia delle occupazioni e durata
- Art. 4 Oggetto del canone ed esclusioni
- Art. 5 Soggetti obbligati al pagamento del canone
- Art. 6 Gestione della procedura di contestazione
- Art. 7 Responsabile gestionale del canone

CAPO II PROCEDURE PER IL RILASCIO, IL RINNOVO E LA REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE PER OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

- Art. 8 Procedimento per il rilascio della concessione o autorizzazione
- Art. 9 Domanda di concessione o autorizzazione
- Art. 10 Rilascio della concessione o autorizzazione
- Art. 11 Contenuto della concessione o autorizzazione
- Art. 12 Obblighi del titolare del provvedimento
- Art. 13 Revoca o sospensione della concessione o autorizzazione
- Art. 14 Rinuncia all' occupazione
- Art. 15 Decadenza della concessione o autorizzazione
- Art. 16 Nuova concessione o autorizzazione per subentro
- Art. 17 Rinnovo della concessione o autorizzazione
- Art. 18 Occupazioni d' urgenza
- Art. 19 Occupazioni abusive

CAPO III TARIFFA – DETERMINAZIONE DEL CANONE E CRITERI DI APPLICAZIONE

- Art. 20 Misura delle occupazioni
- Art. 21 Classificazione delle strade, aree, spazi pubblici ed aree mercatali
- Art. 22 Determinazione della tariffa di base
- Art. 23 Determinazione del coefficiente moltiplicatore per specifiche attività
- Art. 24 Determinazione del canone
- Art. 25 Determinazione del canone per le occupazioni permanenti realizzate da
aziende erogatrici di pubblici servizi

CAPO IV AGEVOLAZIONI – MODALITA' E TERMINI DI PAGAMENTO – SANZIONI – DIFFIDA AD ADEMPIERE – RISCOSSIONE COATTIVA E RIMBORSI RIMBORSO

- Art. 26 Agevolazioni

- Art. 27 Agevolazioni per occupazioni effettuate o promosse dai Servizi Comunali
- Art. 28 Modalità e termini di pagamento
- Art. 29 Penalità, indennità, sanzioni
- Art. 30 Definizione agevolata della penale
- Art. 31 Diffida ad adempiere/ingiunzione di pagamento
- Art. 32 Riscossione coattiva
- Art. 33 Rimborsi

CAPO V NORME FINALI - PUBBLICITA' - ENTRATA IN VIGORE

- Art. 34 Norme Finali
- Art. 35 Pubblicità
- Art. 36 Entrata in vigore
- Allegato A Categorie Vie
- Allegato B Tariffe
- Allegato C Occupazioni di suolo - Coefficiente moltiplicatore

CAPO I NORME GENERALI

Art. 1

Istituzione del Canone

1. A norma dell'art. 63 del Decreto Legislativo n. 446 del 15.12.1997 e successive modifiche ed integrazioni, è istituito il Canone per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio.

Art. 2

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15.12.1997 e ss. modifiche ed integrazioni, disciplina il Canone per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche ed aree private soggette a servitù di pubblico passaggio.

In particolare vengono disciplinate:

1. le procedure per il rilascio, il rinnovo e la revoca degli atti di concessione o autorizzazione;
2. la classificazione in categorie di importanza delle strade, aree e spazi pubblici;
3. le misure di tariffa ed i criteri di determinazione del Canone;
4. le modalità ed i termini di pagamento del Canone;
5. le agevolazioni applicabili e le esclusioni;
6. la procedura di contestazione per omesso e/o ritardato versamento, le penalità e gli interessi moratori, nonché le indennità e le sanzioni amministrative per le occupazioni abusive;
7. i rimborsi e le relative procedure.

Art. 3

Tipologia delle occupazioni e durata

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti o temporanee.
2. Sono **permanenti** le occupazioni di carattere stabile che comportino o meno l'esistenza di manufatti, impianti o comunque di un'opera visibile, realizzate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi durata pari o superiore ad un anno e, comunque, non superiore a 29 anni, come disposto dall'art. 27, comma 5, del Decreto Legislativo n. 285 del 30.4.1992 e ss. modifiche ed integrazioni. Le frazioni di anno, ai fini della determinazione del Canone,

sono computate per intero.

3. Sono **temporanee** le occupazioni comportanti o meno l'esistenza di manufatti, impianti o comunque di un'opera visibile, realizzate a seguito del rilascio di un atto di autorizzazione o concessione, ed aventi durata di effettiva occupazione inferiore ad un anno.
4. Le occupazioni abusive sono considerate permanenti quando sono realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale.
5. Se relativamente alla medesima occupazione abusiva sono redatti distinti verbali di accertamento in tempi diversi, il periodo intercorrente tra la data del primo verbale e quella del successivo si computa comunque al fine della determinazione del periodo di occupazione abusiva.

Art. 4

Oggetto del Canone ed esclusioni

1. Sono soggette al Canone le occupazioni permanenti o temporanee realizzate su strade, piazze ed aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati.
2. Il Canone si applica anche alle occupazioni realizzate su aree private soggette a servitù di pubblico passaggio e su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune.
3. Sono parimenti soggette al Canone le occupazioni permanenti o temporanee di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico di cui ai comma 1 e 2, compresi impianti, condutture e cavi.
4. Il Canone non si applica alle seguenti occupazioni:
 - a) Innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi.
 - b) Segnaletica relativa alla circolazione stradale.
 - c) Orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di pertinenza privata, e le aste delle bandiere.
 - d) Tabelle indicative delle fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto.
 - e) Occupazioni effettuate con cassonetti ed altri contenitori per la raccolta dei rifiuti, anche differenziata.
 - f) Occupazioni di spazi con insegne ed impianti pubblicitari.
 - g) Occupazioni effettuate con faretti, lampioni, telecamere per sistemi di sicurezza e specchi parabolici.
 - h) Occupazioni effettuate con tende solari.
 - k) Occupazioni con tavoli per raccolta di firme per referendum e/o petizioni da parte di associazioni politiche o sindacali.
 - l) Occupazioni di aree cimiteriali.
 - m) Occupazioni con distributori automatici di sigarette e prodotti vari, cassette postali.
 - n) Occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e scarico per il rifornimento delle merci e dalla sosta dei veicoli presso i distributori di carburante e le relative aree di servizio.
 - o) Occupazioni per commercio ambulante itinerante con soste inferiori a 60 minuti, a condizione che la vendita sia effettuata solo tramite veicolo o furgone o altra struttura mobile, senza occupazione di suolo pubblico mediante esposizione di merce.
 - p) Occupazioni di pronto intervento per lavori di riparazione o manutenzione non superiori a 2 ore.

- q) Occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico effettuate con festoni, addobbi, luminarie.
- r) Occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali effettuate esclusivamente in occasione di festività natalizie (dal 1° dicembre al 7 gennaio) e pasquali (8 giorni prima della Pasqua e 2 giorni successivi alla stessa) e delle seguenti festività civili o religiose: 25 aprile, 1 maggio, 15 agosto, 1 novembre.
- s) Occupazioni per manutenzione del verde privato autorizzate per un solo giorno e di durata non superiore alle 6 ore.
- t) Occupazioni effettuate da autovetture adibite a trasporto pubblico di linea in concessione e da vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnate.
- u) Occupazioni permanenti o temporanee di aree destinate dal Comune a parcheggio a pagamento e concesse a tale titolo dall'Amministrazione Comunale dietro pagamento di un canone o altro corrispettivo.
- v) Occupazioni permanenti o temporanee di aree destinate dal Comune alla sosta dei bus turistici e concesse a tale titolo dall'Amministrazione Comunale dietro pagamento di un corrispettivo.
- w) Occupazioni di aree di sosta riservate dal Comune escluse quelle dei taxi.
- x) Accessi e passi carrabili autorizzati ed utilizzati direttamente da soggetti portatori di handicap.
- y) Accessi e passi carrabili autorizzati ed utilizzati esclusivamente per finalità istituzionali da Stato, Regioni, Province, altri Comuni, A. S. L. e rappresentanze consolari, nonché da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1 lett. "c" del DPR n. 917 del 22.12.1986 e ss. modifiche ed integrazioni previa espressa dichiarazione fornita al Servizio Risorse Finanziarie ove si attesti che il passo o l'accesso viene utilizzato esclusivamente per attività d'istituto.
- z) Passi carrabili affrancati ai sensi dell'art. 44, comma 11, del Decreto Legislativo n. 507 del 15.11.1993. ←
- aa) Occupazioni di suolo, sotto/soprassuolo inferiori a mezzo metro quadrato o lineare, salvo quanto disposto all'art. 20, commi 2, 3, 4 e 5.
- bb) Occupazioni di soprassuolo realizzate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile.
- cc) Occupazioni effettuate da ditte appaltatrici ove il committente l'appalto sia lo stesso Comune di Buggerru espressa comunicazione almeno tre giorni prima dell'inizio dell'occupazione al Servizio Risorse Finanziarie da parte del Servizio comunale interessato ai lavori, relativamente a dati identificativi dell'occupante comprensivi del codice fiscale o partita IVA, ubicazione, consistenza, durata e fonte contrattuale dell'occupazione medesima. Identica procedura si applica anche alle occupazioni, già oggetto in sede di convenzione di esenzione dal Canone di cui al presente regolamento.
- dd) Manifestazioni o iniziative a carattere politico purché l'area occupata non ecceda i 10 mq.
- ee) Occupazioni effettuate da enti religiosi esclusivamente per l'esercizio di culti ammessi nello Stato.
- ff) Manifestazioni sportive dilettantistiche in cui sia esclusa ogni finalità commerciale.
- gg) Nel caso di gestione diretta dell'occupazione da parte dei Servizi Comunali.
- hh) Occupazioni effettuate da O.N.L.U.S. esclusivamente per attività istituzionale nel perseguimento di esclusive finalità di solidarietà. Tale beneficio è concesso a condizione che pervenga al Servizio Risorse Finanziarie espressa istanza da parte dell'Ente interessato e dalla quale si evinca il possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi. L'istanza dovrà essere prodotta per le occupazioni temporanee almeno tre giorni prima dell'inizio delle stesse e per

- quelle permanenti entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello per il quale viene richiesta l'agevolazione; in quest'ultimo caso se l'istanza viene presentata oltre il predetto termine allora l'agevolazione sarà concessa a decorrere dall'annualità solare successiva.
- ii) Occupazioni di suolo pubblico effettuate da soggetti privati, normalmente assoggettabili al Canone, quando siano conseguenti ad attività o iniziative promosse dalla Giunta e rientranti in programmi di co/finanziamento erogato dallo Stato o dall'Unione Europea ai quali il Comune abbia già aderito.
- ll) Occupazioni effettuate da partiti o associazioni e finalizzate alla sola propaganda relativamente alle elezioni o referendum. Tale esclusione decorre dal giorno della convocazione dei comizi elettorali alle 24 ore precedenti il giorno delle votazioni.
- jj) Occupazioni di suolo pubblico per riprese cinematografiche di durata non superiore a 3 giorni. Le occupazioni a tale titolo sono comunque escluse dal Canone a prescindere dalla loro durata a condizione che le riprese cinematografiche oggetto della ripresa godano dei benefici previsti dalla legge 1213/1965 e ss. modifiche ed integrazioni per riprese aventi finalità culturali ed artistiche; tale requisito può essere dichiarato dagli interessati mediante autocertificazione, redatta ai sensi di legge, e prodotta al Servizio Risorse Finanziarie prima dell'inizio dell'occupazione medesima.
- kk) Le occupazioni esclusivamente riferite alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria a condizione che le medesime risultino dal titolo autorizzativo. Nell'eventualità che dette opere non superino poi il successivo collaudo il Servizio Risorse Finanziarie, previa comunicazione in tal senso da parte del Servizio competente, effettuerà il recupero del Canone a suo tempo non versato.
- ll) Le occupazioni di suolo pubblico mediante rampe di accesso per portatori di handicap.

Art. 5

Soggetti obbligati al pagamento del Canone.

1. Il Canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o autorizzazione e in mancanza di questo dall'occupante di fatto. Il termine occupante di fatto è riferito a chi mantiene una occupazione di suolo pubblico pur in presenza di un precedente atto autorizzatorio intestato a terzi e fintantoché quest'ultimo non è oggetto di provvedimento di decadenza da parte del Servizio competente. In questo caso per i passi e accessi carrabili il Servizio Risorse Finanziarie trasmetterà all'occupante di fatto l'invito a presentarsi, entro e non oltre 60 giorni dal ricevimento, per operare il subentro nella concessione presso il competente Servizio Polizia Municipale il quale decorso inutilmente detto periodo procederà alla decadenza della concessione stessa.
2. Relativamente al commercio su aree pubbliche (ex commercio ambulante), ove i posteggi regolarmente istituiti risultino liberi (perché non assegnati o per assenza del concessionario) gli operatori che li occupano purché ne abbiano titolo, sono tenuti al pagamento del Canone dovuto per tale tipologia di occupazione, secondo i criteri di priorità stabiliti per le assegnazioni dei posteggi occasionalmente vacanti. Con apposito provvedimento del Servizio Risorse Finanziarie, reso noto a cura del Servizio preposto, sarà determinata la tariffa da corrispondere giornalmente per ogni posteggio nonché le modalità di pagamento.
3. Il concessionario venditore dell'immobile cui afferisce il passo/accesso carrabile rimane soggetto passivo per l'annualità in cui è stata effettuata la vendita in caso di mancato subentro nella concessione da parte dell'acquirente.
4. Per i passi carrabili il Canone si applica indipendentemente da chi abbia realizzato l'intervento. ←

Art. 6

Gestione della procedura di contestazione

6. La procedura di contestazione del Canone nel caso di omesso, ritardato, parziale versamento e la comminazione di sanzioni e penalità oltre all'applicazione dell'indennità prevista dal successivo art. 29, viene gestita direttamente dal Servizio Risorse Finanziarie, secondo le modalità e nei termini previsti dal presente regolamento.

Art. 7

Responsabile gestionale del Canone

7. Il responsabile della sola attività gestionale del Canone disciplinato dal presente regolamento, fatto salvo quanto relativo al successivo Capo II, è il Responsabile del Servizio Risorse Finanziarie preposto allo specifico Servizio.

CAPO II

PROCEDURE PER IL RILASCIO, IL RINNOVO E LA REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE PER OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

Art. 8

Procedimento per il rilascio della concessione o autorizzazione

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, anche se escluse dall'applicazione del presente Canone, devono essere effettuate esclusivamente previo rilascio del relativo atto di concessione o autorizzazione costituente titolo per l'occupazione medesima, fatte salve le occupazioni d'urgenza per le quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 18 del presente regolamento.
2. La concessione o autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico ha natura personale.
3. La concessione o autorizzazione può essere rilasciata a persone fisiche o giuridiche oppure ad associazioni non riconosciute ai sensi dell'art. 36 del Codice Civile.
4. La richiesta di concessione per passo o accesso carrabile a sanatoria decade nel caso in cui l'interessato non si presenti presso il competente Servizio Polizia Municipale per il ritiro della concessione entro 30 giorni a decorrere dalla data di presentazione della richiesta stessa. Sarà cura del Servizio Polizia Municipale trasmettere al Servizio Risorse Finanziarie copia delle suddette richieste per l'eventuale recupero di quanto complessivamente dovuto ai fini del Cosap.

Art. 9

Domanda di concessione o autorizzazione

1. Chiunque intenda occupare aree pubbliche oppure aree private soggette a servitù di pubblico passaggio nonché spazi sovrastanti o sottostanti tali aree, deve presentare apposita domanda al competente Servizio Comunale. E' fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché gli spazi sovrastanti o sottostanti tali spazi o aree senza la specifica autorizzazione o concessione.
2. La domanda, redatta secondo le forme previste dalla legge, deve tassativamente contenere i seguenti elementi:
 - o generalità, residenza anagrafica e codice fiscale del richiedente;
 - o se la domanda è presentata da persona giuridica, condominio o associazione non riconosciuta ai sensi dell'art. 36 del Codice Civile, dovrà essere indicata la denominazione, la sede sociale ed il

codice fiscale e/o partita I.V.A. nonché le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del legale rappresentante, dell'amministratore condominiale o del rappresentante dell'associazione;

- o indirizzo di recapito, se diverso dalla residenza anagrafica o dalla sede;
- o stralcio planimetrico in scala adeguata, esteso alla zona circostante ed interessata all'area che si intende chiedere in concessione, riportante in modo chiaro ed inequivocabile le dimensioni, la superficie e l'ubicazione dell'area medesima;
- o ubicazione e dimensioni esatte dell'area che si intende occupare;
- o durata e modalità d'uso dell'occupazione;
- o dichiarazione di aver preso visione di tutti gli obblighi e le condizioni riportate nel presente regolamento.

3. La domanda dovrà essere corredata della documentazione accessoria eventualmente richiesta dal Servizio competente per ogni tipologia di occupazione.

Art. 9 bis

Istruttoria delle domande

A seguito della presentazione delle domande di cui all'articolo precedente, l'Ufficio Tecnico comunale e l'Ufficio di Polizia Municipale compiranno i necessari esami ed esprimeranno motivati pareri indicando, se del caso, speciali norme o prescrizioni che ritengono necessario inserire nell'autorizzazione o nella concessione, al fine della migliore tutela dell'interesse pubblico o che, ove ricorrano condizioni o situazioni che richiedano la tutela di un interesse più generale o che portino gravose limitazioni ai diritti di terzi, ne vietino il rilascio.

Art. 9 ter

Deposito cauzionale

L'Amministrazione Comunale, a garanzia del pieno rispetto delle norme e prescrizioni contenute nell'autorizzazione o nella concessione, potrà richiedere la costituzione di un Deposito Cauzionale infruttifero a favore del Comune anche mediante costituzione di polizza fideiussoria.

Il deposito verrà restituito alla cessazione dell'occupazione, previa verifica del pieno rispetto delle norme e prescrizioni.

La misura del deposito verrà stabilita sentito l'Ufficio Tecnico in relazione alle dimensioni, alla natura, alle caratteristiche ed alla qualità dell'occupazione.

Art. 10

Rilascio della concessione o autorizzazione

1. L'atto di concessione o autorizzazione è rilasciato, facendo salvi i diritti di terzi, dietro effettuazione da parte del richiedente dell'eventuale versamento degli oneri a titolo di rimborso spese, diritti di istruttoria, ed altri oneri previsti dalla legge. Le concessioni ed autorizzazioni per passi ed accessi carrabili sono rilasciate al solo proprietario e nel caso di condomini all'amministratore ai sensi dell'art. 1131 del c.c.

2. Unitamente al provvedimento autorizzatorio sarà consegnato al richiedente apposito cartello segnaletico contenente gli estremi del provvedimento medesimo, ai sensi del Decreto Legislativo n. 285 del 30.4.1992 e relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione.

3. Il provvedimento di autorizzazione o concessione e il relativo cartello di cui al comma 2 dovrà essere esposto o presentato dietro richiesta del personale addetto alla vigilanza

Art. 10 bis Tenuta del Registro

Le autorizzazioni e le concessioni, numerate progressivamente per anno, saranno documentate in apposito registro conservato presso l'Ufficio Tecnico Comunale, anche in modalità informatica, contenente:

- numero progressivo
- generalità e domicilio del concessionario
- durata della concessione
- ubicazione e superficie dell'area concessa
- breve descrizione delle modalità di occupazione
- date di inizio e di termine dell'occupazione

Gli stessi dati saranno altresì riportati nel cartello segnaletico di cui all'art. 10 comma 2

Art. 11

Contenuto della concessione o autorizzazione

1. Il provvedimento autorizzativo dovrà chiaramente riportare la data di inizio e quella di fine della sua validità e in relazione a quest'ultima, contenere l'indicazione che, scaduto il termine di validità, l'occupazione è da ritenersi abusiva e come tale, da perseguire ai sensi degli artt. 29,31 e 32 del presente regolamento. All'atto autorizzativo dovrà essere allegato, quale parte integrante e sostanziale, copia dello stralcio planimetrico allegato dal richiedente alla domanda di concessione, come eventualmente adeguato e corretto dall'Amministrazione Comunale in fase istruttoria.
2. Al provvedimento concessione, è allegato inoltre, quale parte integrante, il prospetto di determinazione del Canone sottoscritto, secondo le modalità stabilite dalla vigente normativa, dal responsabile di cui all'art.7.

Art. 12

Obblighi del titolare del provvedimento

1. E' severamente vietato ai titolari di autorizzazione o concessione manomettere od alterare il suolo pubblico senza esplicita e preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, fermo restando l'obbligo di ristabilire il pristino stato.
La richiesta di autorizzazione alle manomissioni o alle alterazioni del suolo pubblico e delle aree pubbliche dovrà essere presentata contestualmente alla domanda di cui all'art.9. Su di esse esprimeranno parere vincolante l'Ufficio Tecnico e l'Ufficio di Polizia Municipale indicando, se del caso, speciali prescrizioni e norme che l'autorizzazione dovrà contenere.
2. Al titolare del provvedimento di concessione o autorizzazione è fatto obbligo inoltre, fatte salve le facoltà previste dalla vigente normativa, di:
 - a. limitare l'occupazione all'area espressamente autorizzata, in assoluta conformità a quanto riportato nel provvedimento autorizzativo;
 - b. non protrarre l'occupazione oltre il termine di scadenza previsto e riportato nell'atto autorizzativo, lasciando tassativamente libera da manufatti e attrezzature l'area avuta in concessione, ovvero ripristinare l'originario stato dei luoghi;
 - c. utilizzare lo spazio o aree concesse solo per l'uso previsto nel provvedimento curandone la manutenzione, la pulizia e l'igiene, al fine di non limitare diritti di terzi e di non arrecare danni ai medesimi;
 - c bis . evitare intralci alla circolazione di persone, veicoli e mezzi;
 - d. eseguire tutti i lavori necessari per rimettere in pristino, al termine dell'occupazione, lo spazio od aree occupate. Per i passi carrabili detto obbligo si costituisce a prescindere da chi ha operato a suo tempo lo smusso o qualsivoglia altra modifica del suolo pubblico;

- e. esporre il cartello eventualmente rilasciato ai sensi dell' art. 10 comma 2 del presente regolamento;
- f. risarcire l'Amministrazione Comunale di ogni eventuale spesa derivante dalle opere realizzate o da manufatti posti in essere;
- g. provvedere al versamento del Canone secondo le modalità e nei termini previsti dal presente regolamento;
- h. provvedere al versamento del Canone dovuto relativamente all'autorizzazione o concessione non ritirata entro il termine dell'occupazione ivi indicato;
- i. osservare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione o autorizzazione e le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta per danni arrecati a terzi durante l'esercizio dell'occupazione;
- j. tenere l'originale del provvedimento a disposizione degli uffici preposti al controllo ed esibirlo nel caso di richiesta da parte degli stessi;
- k. conservare le ricevute di pagamento del Canone per un periodo di 5 annualità, anche al fine di esibirle a richiesta degli uffici o organi preposti al controllo;
- l. comunicare al Servizio Risorse Finanziarie ed agli altri Servizi interessati la variazione della residenza anagrafica o della sede sociale e la variazione del legale rappresentante nell'eventualità che la stessa non comporti modifica del titolo concessorio;
- m. provvedere tempestivamente a richiedere la variazione del titolo concessorio o autorizzativo al Servizio che a suo tempo rilasciò l'atto in caso di:
 - nomina nuovo legale rappresentante o amministratore condominiale nel caso in cui lo stesso sia intestatario del titolo concessorio;
 - modifica della ragione sociale o denominazione sociale della società;
 - modifica della denominazione dell'Associazione e/o del suo rappresentante nel caso di associazioni non riconosciute ai sensi dell' art. 36 del Codice Civile;
- n. nel caso di convocazione scritta effettuata dal Servizio Risorse Finanziarie rispondere nei termini indicati nelle convocazioni scritte o questionari inviati dal Servizio Risorse Finanziarie relativamente alle occupazioni di suolo pubblico ed al relativo Canone;
- o. restituire l'originale dell'atto di concessione o autorizzazione nel caso di rinuncia, cessione, revoca, decadenza del provvedimento stesso.

Art. 13

Revoca o sospensione della concessione o autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione è sempre revocabile, da parte dell'Amministrazione Comunale, per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse. La revoca è efficace dalla data di notificazione del provvedimento in questione al concessionario da effettuare nei termini di legge.
2. L'espresso provvedimento di revoca è notificato all'interessato al quale è contestualmente assegnato un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di rimozione dell'occupazione e rimessa in pristino dell'area o degli spazi occupati. Decorso inutilmente tale termine il Servizio competente al rilascio si attiverà affinché tali lavori siano eseguiti d'ufficio con rivalsa delle spese a carico del titolare della concessione o autorizzazione.
3. Il provvedimento di revoca per pubblico interesse dà diritto unicamente al rimborso o alla riduzione del Canone, senza corresponsione d'interessi, limitatamente al periodo non usufruito, risultante dal provvedimento stesso.
4. Nel caso di revoca per pubblico interesse il titolare della concessione o autorizzazione deve restituire al Servizio comunale competente l'originale del provvedimento medesimo ed il cartello eventualmente consegnato a suo tempo ai sensi dell'art.10 del presente regolamento.
5. Per gli stessi motivi di pubblico interesse di cui al comma 1 l'Amministrazione Comunale può sospendere la concessione o autorizzazione fino ad un massimo di 3 giorni senza che il titolare

possa vantare alcun diritto di rimborso o riduzione del Canone o qualsiasi altra forma d'indennizzo. Nel caso in cui la sospensione si protragga oltre il termine predetto, al titolare dell'autorizzazione o concessione sarà ridotto o rimborsato, senza interessi, il Canone corrispondente ai giorni di sospensione eccedenti tale limite: l'atto di revoca determinerà l'ammontare della tassa da restituire in ragione del periodo non usufruito.

6. Il formale provvedimento di sospensione è comunicato tempestivamente all'interessato che dovrà provvedere alla rimozione totale o alla modifica dell'occupazione nonché all'adozione di particolari provvedimenti, sempre a cura e spese dello stesso, ritenuti necessari per la tutela della pubblica incolumità.

Art. 14

Rinuncia all'occupazione

1. Il titolare dell'atto di concessione o autorizzazione può rinunciare all'occupazione, dandone comunicazione scritta al Servizio che a suo tempo rilasciò il provvedimento. Nella comunicazione predetta deve essere indicato il termine entro il quale si provvederà alla rimozione dell'occupazione ed alla conseguente rimessa in pristino dell'area o degli spazi occupati. Tale termine non dovrà superare comunque quello di durata dell'occupazione già previsto nel provvedimento di concessione o autorizzazione.

2. La rinuncia all'occupazione di cui al punto 1, realizzata o meno, non dà comunque diritto ad alcun rimborso o riduzione del Canone già pagato o dovuto per il periodo per il quale è stata rilasciata la concessione. Nel caso di rinuncia all'occupazione da parte di operatori su area pubblica (per l'ex commercio ambulante) il Canone è computato fino alla data di rinuncia risultante dagli atti emessi dal competente Servizio Comunale. Non si dà luogo però a rimborsi per i versamenti comunque effettuati.

3. Per le occupazioni sia temporanee che permanenti, nel caso in cui la comunicazione di rinuncia di cui al punto 1 avvenga prima della data di inizio dell'occupazione prevista nel provvedimento autorizzativo, il titolare del provvedimento restituirà al Servizio competente, contestualmente alla comunicazione, l'originale del provvedimento e il cartello segnaletico di cui all'art. 10, ed avrà diritto al rimborso del Canone, senza interessi, e dell'eventuale deposito cauzionale già versato.

4. La concessione o autorizzazione non ritirata dal richiedente fa scaturire l'obbligo al versamento del Canone e delle penalità e interessi di cui all'art. 29 avendo comunque l'atto autorizzatorio determinato una sottrazione di suolo pubblico per un interesse privato e specifico. I Servizi competenti al rilascio di detti atti dovranno trasmettere senza indugio al Servizio Risorse Finanziarie le concessioni non ritirate.

Art. 15

Decadenza della concessione o autorizzazione

1. Il titolare della concessione o autorizzazione incorre nella decadenza del provvedimento dichiarata dal Servizio che a suo tempo rilasciò l'atto autorizzativo, nei seguenti casi:

a. per reiterate violazioni alle prescrizioni previste nell'atto di concessione o autorizzazione e nel presente regolamento;

b. in caso di mancato pagamento del Canone, previa comunicazione da parte del Servizio Risorse Finanziarie;

c. per uso improprio dell'occupazione o sua effettuazione in contrasto con le norme di legge o regolamento vigenti;

d. quando, senza giustificato motivo, non si avvalga per le occupazioni permanenti entro 30 giorni dalla data di rilascio e per quelle temporanee entro 5 giorni dalla data di inizio dell'occupazione prevista nel provvedimento, della concessione o autorizzazione accordatagli.

2. La decadenza del provvedimento di concessione o autorizzazione non dà diritto al rimborso o alla riduzione del Canone già pagato o dovuto per il periodo concessionato né tantomeno a qualsiasi altra forma di indennizzo. Il titolare della concessione decaduta è obbligato alla rimessa in pristino dell'occupazione. In caso non ottemperi a ciò, il Servizio competente provvederà d'ufficio con rivalsa delle spese a carico del soggetto inadempiente.

Art. 16

Nuova concessione o autorizzazione per subentro

1. Nel caso in cui avvenga il trasferimento di proprietà o detenzione di un immobile o di titolarità di un'attività ai quali è collegata un'occupazione di spazi ed aree pubbliche o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, il subentrante nell'ipotesi che intenda mantenere l'occupazione già esistente dovrà produrre apposita domanda di **nuova** concessione al Servizio comunale competente con le stesse modalità di cui all'art. 9. Tale domanda dovrà contenere anche gli estremi del provvedimento di concessione o autorizzazione già rilasciato a suo tempo al soggetto cedente.
2. La domanda di cui al comma 1 deve essere prodotta entro i termini prescritti dalla normativa vigente.
3. Il rilascio del provvedimento di concessione o autorizzazione al subentrante comporta la decadenza di diritto del provvedimento rilasciato al cedente. Quest'ultimo è obbligato, a restituire al Servizio comunale competente, ai sensi dell'art. 12, lett. "o", l'originale del provvedimento di cui era titolare, senza diritto ad alcun rimborso del Canone già pagato o dovuto per il periodo in corso né a qualsiasi altra forma d'indennizzo.
4. Il subentrante, relativamente alle occupazioni di carattere permanente, è tenuto al versamento del Canone per l'anno solare in corso, se non pagato dal precedente titolare dell'atto di concessione o autorizzazione quale parte cedente. In presenza di versamenti, anche rateali, operati in ritardo da parte del concessionario cedente, quest'ultimo resterà comunque soggetto alle penalità previste.
5. Il subentrante nelle occupazioni temporanee è tenuto al versamento del Canone a partire dalla data di richiesta del sub ingresso stesso nell'eventualità che il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l'intero periodo in corso. In tale caso il Canone dovrà essere versato entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta di sub ingresso. Per le sole occupazioni inerenti al commercio su area pubblica (ex commercio ambulante) il termine di decorrenza del Canone è considerato quello di inizio di attività. Sempre in relazione all'ex commercio ambulante nell'eventualità in cui cedente e subentrante provvedano al versamento per un importo superiore al Canone complessivamente dovuto per la medesima occupazione si farà luogo al rimborso di quanto versato in eccedenza rispetto al Canone dovuto ai sensi dell'art. 24 comma 3, previa espressa richiesta all'interessato.

Art. 17

Rinnovo della concessione o autorizzazione

Alla scadenza del termine di validità dell'occupazione, il relativo provvedimento autorizzativo è da ritenersi assolutamente cessato e incapace di produrre effetti. Lo stesso potrà comunque essere oggetto di rinnovo da parte del precedente titolare, seguendo sempre e comunque la procedura dell'originaria richiesta, che dovrà seguire il previsto procedimento istruttorio e, ove ricorrano ancora le condizioni, sarà rilasciato un nuovo provvedimento autorizzativo. Alla richiesta di rinnovo di un'autorizzazione precedentemente rilasciata, il titolare, oltre a quanto previsto nella richiesta originaria, dovrà dimostrare di aver assolto a tutti gli obblighi previsti nell'atto autorizzativo precedente, con particolare riferimento al pagamento dei relativi canoni. Il mancato pagamento, anche parziale, di canoni relativi ad una concessione precedente e decaduta, costituirà motivo ostativo inderogabile, sia per la concessione di qualsiasi rinnovo di precedenti autorizzazioni sia per il rilascio di nuovi provvedimenti.

L'autorizzazione ad occupare il suolo pubblico, anche in presenza di una richiesta di rinnovo, alle stesse condizioni di una precedente, verrà concessa sempre con un nuovo e apposito provvedimento.

Art. 18

Occupazioni d'urgenza

1. Per far fronte a gravi situazioni d'urgenza e d'emergenza o quando si tratti di provvedere a lavori per tutela della pubblica incolumità che non consentono alcun indugio, l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o private soggette a servitù di pubblico passaggio può essere effettuata dall'interessato anche prima dell'ottenimento del formale atto di concessione o autorizzazione, che verrà rilasciato successivamente con esplicita indicazione che trattasi di atto in sanatoria ai sensi del presente articolo.
2. In tali situazioni l'interessato ha l'obbligo di:
 - a. adottare immediatamente le misure in materia di circolazione stradale previste dall'art. 30 e ss. del D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 e ss. modifiche ed integrazioni;
 - b. dare immediata, e comunque non oltre 24 ore dall'inizio dell'occupazione, comunicazione al Servizio Polizia Municipale via fax o a mezzo telegramma o fonogramma, dell'occupazione effettuata. Sarà cura del Servizio Polizia Municipale inoltrare la comunicazione al Servizio competente al rilascio dell'eventuale concessione a sanatoria;
 - c. presentare la domanda di cui all'art. 9 per il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione entro il primo giorno lavorativo successivo all'inizio dell'occupazione.
3. Il Servizio comunale competente provvederà ad accertare se sussistevano o meno i presupposti di cui al comma 1.

Art. 19

Occupazioni abusive

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio effettuate senza la prescritta autorizzazione o concessione sono abusive. Sono inoltre abusive le occupazioni revocate, sospese, dichiarate decadute, scadute e non rinnovate o per le quali sia stata comunicata la rinuncia, protrattesi oltre i termini stabiliti per tali casi. Sono considerate abusive anche le occupazioni d'urgenza per le quali l'interessato non ha ottemperato alle disposizioni di cui all'art. 18 comma 2 o per accertata inesistenza del requisito d'urgenza.
2. Ai responsabili delle occupazioni abusive è assegnato da parte del Servizio comunale competente un congruo termine per provvedere alla rimozione dei materiali ed alla rimessa in pristino dell'area occupata; decorso inutilmente tale termine, l'esecuzione dei predetti lavori sarà effettuata d'ufficio, con addebito ai responsabili delle relative spese nonché degli oneri conseguenti alla custodia dei materiali rimossi.
3. Per la cessazione delle occupazioni abusive il Comune ha, comunque, facoltà di procedere ai sensi dell'art. 823 del Codice Civile.

CAPO III

TARIFFA - DETERMINAZIONE DEL CANONE E CRITERI DI APPLICAZIONE

Art. 20

Misura delle occupazioni

1. Ai fini della determinazione del Canone, l'entità dell'occupazione del suolo è determinata in mq. mentre l'entità delle occupazioni di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo è determinata in mq. o metri lineari.
2. Le frazioni inferiori al metro sono calcolate con arrotondamento all'unità superiore.
3. Sono escluse dall'applicazione del Canone le occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori al mezzo metro. Per area di riferimento si intende il tratto di strada o la porzione di area pubblica o area privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, sulle quali insistono una o più occupazioni, oggetto di concessione o autorizzazione allo stesso soggetto.
4. Ai fini del calcolo di cui al comma 3 si tiene conto dell'entità complessiva del suolo e/o degli spazi occupati, con riferimento al relativo atto di concessione o autorizzazione.
5. Fermo restando quanto disposto con i precedenti commi, per particolari tipologie di occupazioni la misura è determinata come segue:
 - a. Alterazioni stradali. Per le occupazioni per alterazioni stradali la misura dell'occupazione è determinata nella concessione o autorizzazione in base alla seguente formula:
$$mq = \text{lunghezza dello scavo} \times \text{larghezza dello scavo} \times 1,75.$$
 - b. Passo carrabile. Si definisce passo carrabile qualsiasi accesso ad una strada o ad un fondo oppure ad una area laterale, idonei allo stazionamento o alla circolazione di uno o più veicoli e che comporta un'opera visibile qualè listone di pietra oppure appositi intervalli lasciati nel marciapiede. Ai fini dell'applicazione del Canone la misura del passo carrabile è espressa in mq. ed è determinata moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o dell'area ai quali si dà accesso, per la profondità di 1 metro lineare convenzionale, indipendentemente dalla reale profondità della modifica apportata all'area pubblica. Il passo carrabile è individuato a mezzo dell'apposito segnale previsto dal Decreto Legislativo n. 285 del 30.4.1992 e ss modifiche ed integrazioni.
 - c. Accesso a raso. Si definisce accesso a raso qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un'area laterale, posto a filo con il piano stradale e che non comporta alcuna opera di modifica dell'area pubblica antistante. L'utilizzazione di tale accesso a raso è consentita. L'interessato per l'ottenimento dell'atto di concessione che istituisca il divieto di sosta indiscriminata sull'antistante area pubblica o privata gravata da servitù di pubblico passaggio, nonché il rilascio dell'apposito segnale previsto dal Decreto Legislativo n. 285 del 30.4.1992 e ss modifiche ed integrazioni, deve produrre apposita richiesta. In tale ipotesi, ai fini dell'applicazione del Canone, la misura è determinata con gli stessi criteri di cui alla precedente lettera.
 - d. Occupazione di soprassuolo o di sottosuolo. Per le occupazioni sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico la misura corrisponde alla superficie della proiezione al suolo dell'occupazione medesima in base alla superficie della minima figura geometrica piana che la contiene.
 - e. Aree attrezzate con tavoli, sedie o simili. Per le occupazioni di suolo pubblico con tavoli, sedie o simili la misura corrisponde alla superficie complessiva dell'area, come risulta dal provvedimento di autorizzazione o concessione, indipendentemente dal numero dei tavoli, sedie o simili.
 - f. Aree mercatali e posteggi. Per le occupazioni realizzate nell'ambito delle aree mercatali o comunque destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche, individuate dall'Amministrazione Comunale con apposito atto deliberativo e disciplinate con apposito regolamento, la determinazione del Canone è effettuata sulla base della superficie del singolo posto di vendita assegnato.
 - g. Occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante. Per tali occupazioni, che insistono sulla medesima area di riferimento così come definita al comma 3 del presente articolo, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1000 mq., del 10 per cento per la parte eccedente i 1000 mq.

h. Occupazioni eccedenti 1000 mq. Le superfici eccedenti i 1000 mq. relative ad occupazioni che insistono sulla medesima area di riferimento così come definita dal comma 3 del presente articolo, sono calcolate in ragione del 10 per cento.

Art. 21

Classificazione delle strade, aree, spazi pubblici ed aree mercatali

1. Ai fini dell'applicazione del Canone, il territorio comunale è suddiviso, sulla base dell'importanza delle aree, in n. 2 categorie di cui all'allegato A.

Art. 22

Determinazione della tariffa di base

1. In relazione alla classificazione di cui all'art. 21 comma 1, le tariffe per metro di occupazione, in sede di prima applicazione, sono determinate nell'Allegato B del presente Regolamento. Per le annualità successive le tariffe potranno essere modificate con provvedimento dell'Amministrazione comunale entro il termine di approvazione del bilancio di previsione. La mancata adozione del predetto provvedimento costituisce implicita conferma delle tariffe vigenti nell'anno precedente.

2. Le tariffe di cui al comma 1 sono determinate secondo i seguenti criteri:

a. occupazioni rientranti nella 1^a categoria = tariffa più elevata;

b. occupazioni rientranti nella 2^a categoria = tariffa più bassa di quella fissata per la 1^a categoria;

3. Nel caso in cui la medesima occupazione ricada su strade, aree o spazi, classificati in differenti categorie o diverse tipologie di strade e non sia rilevabile dall'atto autorizzatorio la consistenza attribuibile a ciascuna categoria o diversa tipologia di strada, ai fini della determinazione del Canone si fa riferimento alla tariffa di base corrispondente alla categoria più elevata.

Art. 23

Determinazione del coefficiente moltiplicatore per specifiche attività

1. Ai fini della determinazione del Canone le tariffe di base, determinate secondo i criteri di cui all'art. 22, sono moltiplicate per un coefficiente che tiene conto del valore economico della disponibilità dell'area sulla quale insiste l'occupazione, nonché del sacrificio imposto alla collettività.

2. Per le diverse e nuove tipologie di occupazione i coefficienti moltiplicatori, in sede di prima applicazione, sono determinati nell'allegato C del presente Regolamento. Per le annualità successive i coefficienti potranno essere modificati con provvedimento dell'Amministrazione Comunale entro il termine di approvazione del bilancio di previsione.

La mancata adozione del predetto provvedimento costituisce implicita conferma dei coefficienti vigenti nell'anno precedente.

Art. 24

Determinazione del Canone

1. Il Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio è determinato secondo i criteri di cui ai successivi commi del presente articolo, salvo quanto disposto con il successivo art. 25 in materia di determinazione del Canone per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi.

2. Per le occupazioni **permanenti** l'ammontare del Canone dovuto per l'intero anno solare, indipendentemente dall'inizio dell'occupazione nel corso dell'anno, è determinato moltiplicando la tariffa di base (art. 22) per il coefficiente moltiplicatore (art. 23), per la misura dell'occupazione (art. 20). In caso di proroga di concessione per occupazione permanente non si procede all'applicazione

del canone per l'annualità per la quale risulta già corrisposto lo stesso per l'anno solare in forza della precedente concessione.

3. Per le occupazioni **temporanee** l'ammontare del Canone è determinato moltiplicando la tariffa di base giornaliera (art. 22) per il coefficiente moltiplicatore (art. 23), per la misura dell'occupazione (art. 20), per il numero dei giorni di occupazione. Le frazioni di giorno sono computate per intero.

4. Nel caso che lo stesso provvedimento di concessione o autorizzazione interessi più occupazioni di tipologie diverse, la determinazione del Canone è effettuata separatamente per ciascuna tipologia di occupazione, secondo i criteri di cui ai precedenti commi 2 e 3, ed il Canone complessivamente dovuto è costituito dalla somma delle singole determinazioni per tipologia di occupazione.

5. Il Canone come determinato, secondo i criteri di cui ai precedenti commi, può essere maggiorato di eventuali oneri di manutenzione derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo. L'eventuale maggiorazione da applicare al Canone dovuto, è determinata con apposito provvedimento della Amministrazione Comunale.

6. Nel caso di stesura del prospetto Cosap di cui all'art. 11 c. 2 con importo non corretto, causa errore materiale di calcolo, il Servizio Risorse Finanziarie effettuerà la richiesta a conguaglio a mezzo raccomandata al concessionario senza pretendere alcuna penalità. Solo successivamente, decorsi i termini di versamento previsti con la precedente raccomandata, si procederà in caso di omesso o tardivo versamento ad emettere provvedimento ai sensi dell'art.29.

7. Per ragioni di economicità non si procederà: a) ad attivare procedure di recupero per importi pari o inferiori a € 10,00; b) a richiedere il Canone per importi pari o inferiori a € 3,00.

Art. 25

Determinazione del Canone per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi

1. Il Canone per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, nonché per le occupazioni permanenti realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, è stabilito forfettariamente in Euro 0,77 per utenza ed è commisurato al numero complessivo delle utenze riferite al 31 dicembre dell'anno precedente.

Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

2. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno, a mezzo bollettino di conto corrente postale intestato al Comune, con causale l'indicazione dell'art. 63 del D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997.

CAPO IV

AGEVOLAZIONI - MODALITÀ' E TERMINI DI PAGAMENTO - SANZIONI - DIFFIDA AD ADEMPIERE - RISCOSSIONE COATTIVA E RIMBORSI

Art. 26

Agevolazioni

1. Le occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni ed A.S.L., nonché da Enti pubblici di cui all'art. 87 comma 1 lettera c del D.P.R. n. 917 del 22.12.1986 e ss. modificazioni beneficiano di una riduzione pari al 50% del canone dovuto.

2. Le occupazioni effettuate per pubblici lavori da ditte appaltatrici ove il committente l'appalto sia uno dei soggetti indicati nel comma precedente, potranno beneficiare di una riduzione pari al 50% del canone dovuto a condizione che l'ente committente comunichi al Servizio Risorse Finanziarie, contemporaneamente alla richiesta di occupazione di suolo pubblico, i seguenti elementi: ubicazione, consistenza, durata, fonte contrattuale e dati identificativi dell'occupante.

3. Per le occupazioni di suolo pubblico effettuate in occasione di manifestazioni politiche,

sindacali, culturali, filantropiche, sportive diverse da quelle di cui all'art. 4 lett. ff si applica una riduzione dell'80% del Canone dovuto. Tale beneficio è concesso dal Servizio Risorse Finanziarie previa formale richiesta espressa in tal senso dagli interessati almeno tre giorni prima dell'inizio dell'occupazione. La manifestazione non deve comunque avere fini di lucro ed essere aperta al pubblico e l'accesso alla stessa degli spettatori deve essere del tutto gratuito. Tale beneficio non è comunque concedibile per le porzioni di superficie adibite esclusivamente ad attività di natura economico commerciale.

4. Le agevolazioni di cui al presente articolo non sono tra loro cumulabili.

Art. 27

Agevolazioni per occupazioni effettuate o promosse dai Servizi Comunali

1. Per le occupazioni di suolo pubblico temporanee promosse nelle aree o spazi anche verdi e finalizzate alla promozione culturale, sportiva e sociale o al recupero del degrado urbano, si concedono i seguenti benefici: nel caso di organizzazione - promozione dell'occupazione da parte dei Servizi Comunali ma di effettiva occupazione da parte di soggetti privati si applica una riduzione dell' 80% del Canone dovuto relativamente all'intera area autorizzata anche se sulla medesima viene svolta attività di natura economico-commerciale di qualsiasi genere. La riduzione in questione non è cumulabile con quella stabilita nel precedente art. 26.

Art. 28

Modalità e termini di pagamento

1. Il pagamento del Canone deve essere effettuato con le seguenti modalità:
 - a. a mezzo di appositi conti correnti postali intestati al Comune di Buggerru Servizio Tesoreria C.O.S.A.P.;
 - b. tramite le procedure informatizzate attivate presso lo sportello unico competente.
2. Il modulo di versamento dovrà contenere cognome e nome o denominazione, codice fiscale del titolare della concessione o autorizzazione, nonché gli estremi del provvedimento cui il versamento si riferisce. Non possono essere effettuati versamenti cumulativi riferiti a più provvedimenti, anche nel caso corrispondano allo stesso titolare.
3. Il versamento deve essere effettuato con arrotondamento per difetto o per eccesso ai cinquanta centesimi o all'unità di Euro più vicina.
4. Per le occupazioni **permanenti**, il pagamento del Canone dovuto per l'intero anno solare deve essere effettuato entro 30 giorni dal rilascio dell'atto di concessione . Per le annualità successive a quella del rilascio , entro il 31 maggio dell'anno di riferimento, salvo quanto previsto al successivo comma 7.
5. Per le occupazioni **temporanee**, salvo quanto previsto ai successivi comma 6 e 9, il pagamento del Canone deve essere effettuato al momento del rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione.
6. Per le occupazioni relative al commercio su aree pubbliche (ex commercio ambulante) con posteggio assegnato, il pagamento del Canone deve essere effettuato con le stesse modalità e negli stessi termini, previsti per le occupazioni temporanee di cui al precedente comma 4.
7. Il Canone relativo a ciascuna concessione, se di ammontare superiore a Euro 250,00, può essere corrisposto in **due** rate di pari importo, senza applicazione di interessi, alle scadenze del **31 maggio, 31 luglio e 31 ottobre** dell'anno di riferimento. Non sono ammesse rateizzazioni, relativamente all'anno di rilascio del provvedimento, per le concessioni o autorizzazioni rilasciate in data successiva al 31 ottobre.
8. Per le occupazioni permanenti autorizzate nel corso dell'anno, il cui Canone superi Euro 250,00, qualora il titolare intenda avvalersi del pagamento rateizzato, la 1^a rata deve essere corrisposta al momento del rilascio del provvedimento e la successiva alle predette scadenze di cui al comma 7 ancora utili alla data di inizio dell'occupazione.

9. Il Canone relativo a ciascuna autorizzazione o concessione temporanea, se di ammontare superiore a Euro 250,00, può essere corrisposto in due rate di pari importo, senza applicazione di interessi, con le seguenti modalità: la 1^a rata al momento del rilascio dell'atto e la successiva alle scadenze di cui al comma 7 ancora utili nell'anno di rilascio dell'atto e comunque non oltre la scadenza dell'occupazione.

10. Le aziende erogatrici di pubblici servizi, previa espressa richiesta formulata al Servizio Entrate, potranno effettuare il versamento del canone relativamente alle concessioni di suolo pubblico per alterazioni stradali mediante un riepilogo mensile delle stesse, anziché procedere al pagamento a fronte del rilascio di ciascuna concessione. Al suddetto riepilogo, maggiorato dello 0,5% mensile, inviato dal Servizio Entrate dovrà far seguito il relativo versamento del canone entro e non oltre dieci giorni dalla sua ricezione; in caso contrario si procederà all'applicazione delle penalità di cui al successivo art. 29.

Art. 29

Penalità, indennità, sanzioni

1. Per l'omesso, parziale o tardivo versamento del Canone si applica una penalità pari al 30% del Canone dovuto o del restante canone dovuto.

2. Per le occupazioni abusive effettuate a far data dal 1/1/12 si applica un'indennità pari al Canone corrispondente dovuto maggiorato del 30 % considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal 30° giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale. L'occupazione abusiva viene anche desunta dal contenuto degli atti emessi dagli altri Servizi Comunali.

3. Per le occupazioni abusive effettuate a far data dal 1/1/12, sia permanenti che temporanee, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 130% dell'indennità di cui al comma 2, ferme restando quelle già stabilite dall'art. 20 comma 4 e 5 del decreto legislativo n. 285 del 30.04.1992.

4. Sull'ammontare del Canone o indennità dovuto e non pagato alle regolari scadenze, saranno applicati gli interessi legali da computarsi a giorno in merito a:

- o omessi versamenti dal termine entro il quale doveva essere effettuato il versamento;
- o occupazioni abusive permanenti dal giorno dell'accertamento dell'illecito;
- o occupazioni abusive temporanee dal giorno dal quale si presumono effettuate ai sensi del comma 1.

Art. 30

Definizione agevolata della penale

1. La penale per omesso o parziale o tardivo versamento del Canone può essere ridotta, sempre che non sia già stata contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento da parte degli agenti preposti al controllo o da parte del Servizio Risorse Finanziarie e delle quali il concessionario abbia avuto formale conoscenza:

a. al 3,75% più interessi al tasso legale nei casi di omesso, parziale, tardivo versamento del Canone o di una parte di esso, se il versamento viene eseguito entro 30 giorni dalla data di scadenza prevista;

b. al 6% più interessi al tasso legale nei casi di omesso, parziale, tardivo versamento del Canone o di una parte di esso, se il versamento viene eseguito oltre 30 giorni, e comunque non oltre un anno, dalla data di scadenza.

Art. 31

Diffida ad adempiere/ingiunzione di pagamento

1. Il Servizio Risorse Finanziarie effettua le opportune verifiche e nel caso di omesso, tardivo o parziale pagamento del Canone, notifica al titolare del provvedimento oppure trasmette a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, apposita diffida ad adempiere, assegnando il termine di 60 giorni dall'avvenuta ricezione per provvedere al versamento di quanto dovuto a titolo di Canone, penalità ed interessi. Identica procedura viene seguita per comminare a mezzo di diffida ad adempiere / ingiunzione di pagamento le sanzioni amministrative e l'indennità stabilita dall'art. 29 per quanto riguarda le occupazioni abusive. Le agevolazioni di cui all'art. 26, commi 2 e 4 e all'art. 27, comma 1 non possono essere applicate nel caso di procedura di messa in mora mediante diffida ad adempiere per omesso versamento del Canone / ingiunzione di pagamento.
2. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 1, si procederà alla riscossione coattiva con le modalità di cui al successivo art. 32
3. Oltre ai soggetti a ciò individuati da norma di Legge o di Regolamento anche al personale del Servizio Risorse Finanziarie è conferita la potestà di effettuare sopralluoghi o accessi ed eseguire accertamenti tecnici e non, richiedendo anche l'esibizione delle concessioni di suolo pubblico e i bollettini di versamento del relativo Canone, previa esibizione dell'apposito tesserino di identificazione. Il verbale di accertamento redatto dai suddetti funzionari costituisce titolo per l'azione di cui al comma 1 del presente articolo. Nell'esercizio di tali funzioni ispettive, al personale sopra specificato, sono attribuite le stesse qualifiche e prerogative della Polizia Municipale.

Art. 32

Riscossione coattiva

1. La riscossione della tassa, sia volontaria che coattiva, viene effettuata o mediante ruolo tramite il concessionario della riscossione tributi, oppure in aggiunta o in sostituzione, tramite versamento sul c/c postale, intestato al Comune di Buggerru Servizio Tesoreria C.O.S.A.P. o tramite il sistema bancario in base alla vigente normativa.
2. La Giunta Comunale, con propria deliberazione, può stabilire modalità diverse di riscossione, sia volontarie che a seguito di accertamenti /liquidazioni, scegliendo fra quelle elencate nel periodo precedente.
3. La maggiore rateizzazione rispetto a quella prevista nel ruolo, è ammessa unicamente su richiesta del contribuente da presentarsi a pena di decadenza entro 30 giorni dalla data di notifica della cartella esattoriale.
4. La rateizzazione sarà concessa nella sola ipotesi di temporanea ed autocertificata situazione di obiettiva difficoltà economica, e che riguardi esclusivamente debiti derivanti da accertamenti-liquidazioni, per un periodo non superiore a 12 mesi e nel solo caso in cui il debito risulti superiore ad 1/24 del reddito complessivo imponibile annuo del contribuente e così come evidenziato nella seguente tabella:

IMPORTI DA RATEIZZARE	NUMERO RATE
Importo Fino a € 250,00	Non rateizzabile
Importo superiore a € 250,00 e fino a € 1.000,00	4 rate mensili
Importo superiore a € 1.000,00 e fino a € 2.000,00	6 rate mensili
Importo superiore a € 2.000,00 e fino a € 4.000,00	8 rate mensili
Importo superiore a € 4.000,00 e fino a € 6.000,00	10 rate mensili
Importo superiore a € 6.000,00	12 rate mensili

5. La scadenza delle rate mensili è fissata nell'ultimo giorno di ciascun mese.

6. Il beneficio concesso decade per le seguenti cause:
 - a. mancato pagamento anche di una sola rata.
 - b. mancata esibizione della ricevuta di versamento entro i 7 giorni successivi alla scadenza.
7. Sulle somme rateizzate verranno applicati gli interessi nella misura del tasso legale annuo.
8. Nell'ipotesi di decadenza del beneficio, l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto sarà immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione ed il carico non potrà più essere rateizzato.
9. Nel caso in cui il dovuto sia superiore a € 5.000,00, dovrà essere prodotta idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria .

Art. 33

Rimborsi

1. Il titolare dell'atto di concessione o autorizzazione può richiedere al Servizio Risorse Finanziarie, con apposita istanza, il rimborso delle somme o delle maggiori somme versate e non dovute, entro il termine perentorio di 5 anni decorrenti dalla data dell'indebito pagamento.
2. L'istanza di cui al comma 1 dovrà contenere, oltre alle generalità complete del titolare del provvedimento ed agli estremi del provvedimento medesimo, le motivazioni della richiesta. L'istanza dovrà essere corredata della/e ricevuta/e di pagamento, in fotocopia, relativa/e a quanto richiesto a rimborso.
3. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi legali da computarsi a giorno a far data dalla presentazione della stessa richiesta di rimborso al Servizio Risorse Finanziarie ai sensi dell'art. 2033 del c.c. Non spettano gli interessi legali nei casi di rimborso dovuti a revoca o sospensione o rinuncia della concessione.
4. Non si procederà al rimborso di somme pari o inferiori a Euro 10,00.
5. Nessun rimborso sarà dovuto nel caso in cui i provvedimenti di sospensione, revoca o decadenza siano adottati quali sanzioni ai sensi della vigente normativa per il commercio su aree pubbliche ex art. 29 del Decreto Legislativo n. 114 del 31.3.1998 e art. 7 della L.R. n. 9 del 3.3.1999.
6. Qualora il Servizio Risorse Finanziarie vanti per il presente Canone un credito nei confronti del richiedente il rimborso, anche se lo stesso figura in qualità di obbligato in solido, il versamento indebito sarà d'ufficio posto a copertura del debito e dell'eventuale penalità ed interessi. Si procederà quindi al rimborso della sola parte eventualmente residua a credito. Di tale procedura compensativa verrà data formale comunicazione all'interessato e all'eventuale coobbligato oppure coobbligati in solido.

CAPO V

NORME FINALI - PUBBLICITA' - ENTRATA IN VIGORE

Art. 34

Norme Finali

1. Le concessioni o autorizzazioni, per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, già rilasciate alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono rinnovate a richiesta del relativo titolare o con il semplice pagamento del presente Canone.

Art. 35

Pubblicità

1. Copia del presente Regolamento, sarà tenuta a disposizione del pubblico affinché ne possa prendere visione in qualsiasi momento presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico, il Servizio Risorse Finanziarie nonché sul sito internet Comunale.
2. Con l'adozione del presente Regolamento sono abrogate le norme comunali regolamentari incompatibili con le disposizioni previste nello stesso.

Art. 36
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012.

Seguono gli allegati A, B, C.

Allegato A alla delibera cc n 38 del 21/12/2011 tabella classificazione strade spazi e aree pubbliche ai fini della graduazione della COSAP così come previsto dall'art. 21 del Regolamento Comunale COSAP.

I CATEGORIA

Fanno parte della prima categoria i seguenti spazi e strade pubbliche:

- VIA ROMA
- VIA DIAZ
- VICO DIAZ
- VIA DEL TEATRO
- VIA DEL MINATORE
- PIAZZA DEL MINATORE
- VIA PIETRO NENNI
- VIA MARINA
- VIA DEI LIDI (ZONA MARE)
- PIAZZA NIDO DELL' AQUILA

II CATEGORIA

Fanno parte della seconda categoria i seguenti spazi e strade pubbliche:

- VIA IGLESIAS
- VIA CHIESA
- VIA CAGLIARI
- VIA FLUMINI
- VIA OSPEDALE
- VICO OSPEDALE
- VIA STOCK MANCA
- VIA SCUOLA DI MUSICA
- PIAZZA SCUOLA DI MUSICA
- VIA PRANU SARTU
- VICO ROMA
- VIA MONTEROSMARINO
- VIA GRAMSCI
- VIA LUSSU
- VIA DELL'AUTONOMIA
- VICO MONTEROSMARINO
- VIA SANTA BARBARA
- VICO SANTA BARBARA
- VIA BATTELLI
- VIA CALVALLERA
- VIA DELLE GINESTRE
- VIA DEI GIARDINI
- VIA 4 SETTEMBRE 1904
- LOCALITA' PERIFERICHE (SAN NICOLO' - PORTIXEDDU - ORTUS DE MARI- SU LANDIRI MARRU)

Allegato B alla delibera cc n 38 del 21/12/2011 tabella determinazione della tariffa di base ai fini della graduazione della COSAP così come previsto dall'art. 22 del Regolamento Comunale COSAP.

ALLEGATO B

Ai sensi dell'art. 22 del regolamento comunale di applicazione del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche, vengono stabilite	
1. OCCUPAZIONI PERMANENTI	
Per le occupazioni permanenti di spazi ed aree pubbliche le tariffe annue per metro quadrato o lineare sono le seguenti:	
I Categoria	Euro 26,00
II Categoria	Euro 20,80
2. OCCUPAZIONI TEMPORANEE	
Per le occupazioni temporanee di spazi ed aree pubbliche le tariffe giornaliere per metro quadrato o lineare sono le seguenti:	
I Categoria	Euro 1,20
II Categoria	Euro 0,96
Ai sensi del comma 1 dell'art. 22 del regolamento di applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, per le annualità successive alla prima applicazione, le tariffe del presente allegato possono essere modificate con apposito provvedimento dell'Amministrazione Comunale	

Allegato C alla delibera cc n 38 del 21/12/2011 tabella determinazione del coefficiente moltiplicatore ai fini della graduazione della COSAP così come previsto dall'art. 23 del Regolamento Comunale COSAP.

ALLEGATO C

OCCUPAZIONI DI SUOLO	Coefficiente moltiplicatore	
	Occupazione temporanea	Occupazione permanente
Alterazioni stradali	0.3	
Aree destinate dal Comune ad autovetture adibite a trasporto pubblico non di linea (NCC e taxi)	0.45	
Aree occupate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante	0.7	
Aree per l'esercizio di arti e mestieri	0.35	
Chioschi e simili	1	1
Mostre a terra di merci e prodotti di qualsiasi genere	0.35	
Occupazioni con tavolini, sedie e panchine a sostegno delle attività commerciali, artigianali e di somministrazione	0.9	1
Occupazioni per raccolta firme e fondi	0.9	-
Passi ed accessi carrabili	-	0.5
Occupazioni su aree pubbliche per commercio, artigianato, Hobbistica ed assimilabili	0.9	
Spazi per attività edilizia, manutenzioni in genere e simili	1	1
Occupazioni per manifestazioni varie, mostre, riprese cinematografiche ed occupazioni residuali rispetto all'elenco che precede	0.8	1
OCCUPAZIONI DI SOPRASSUOLO		
Spazi per attività edilizia, manutenzioni in genere e simili	0.8	
Cavi, condutture e simili	0.05	0.1
Altre occupazioni di soprassuolo	0.05	0.1
OCCUPAZIONI DI SOTTOSUOLO		
Cavi, condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto o opera da parte di aziende di erogazione dei pubblici servizi (Tariffa Unitaria per utenza)		0.77



COMUNE DI BUGGERRU

(Prov. Carbonia Iglesias)

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 12 del 16-07-2012

Oggetto: Modifiche al regolamento cosap approvato con Delibera di Consiglio Comunale n 38 del 21/12/2011

L'anno duemiladodici il giorno sedici del mese di luglio alle ore 18:30, nella sala consiliare del Comune, **convocato dal Presidente del Consiglio**, si è riunito il Consiglio Comunale con la presenza dei Sigg.

FARRIS SILVANO	P	Mura Fiorenzo	A
Atzei Riccardo	P	Pala Elena	P
ATZORI MARINELLA	P	Piras Ignazio	P
Cannas Gian Marco	P	Pitzalis Fabio	P
Cardella Olga	P	Porta Gigliola	P
Cappelli Laura	P	ROMBI ACHILLE IGNAZIO	P
Chessa Massimo	P		

Totale presenti n. 12 e Totale assenti n. 1.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. Cara Enrico.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

constato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

L'ASSESSORE COMPETENTE

ESPONE quanto in oggetto:

RICHIAMATO il Regolamento per la gestione della COSAP approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 38 del 21/12/2011;

PREMESSO che In considerazione del grave periodo di crisi economica che attualmente grava sul nostro Comune, codesta Amministrazione ha inteso introdurre delle riduzioni per quanto concerne il pagamento della tassa sull'occupazione del suolo pubblico, nei confronti di alcune categorie di attività produttive particolarmente colpite dall'applicazione suddetta tassa.

TALI VARIAZIONI consistono in una riduzione del coefficiente moltiplicatore definito nell' art . 23 del suddetto regolamento ed esplicitato, per le singole attività produttive nella tabella di cui all'allegato C del suddetto regolamento.

In dettaglio si esplicitano le modifiche:

- Categoria **“Chioschi e simili”**:
K=1 per occupazioni temporanee inferiori a 30 giorni (trenta)
Per occupazioni superiori ai 30 giorni si effettua una riduzione del 70% , che determina
 $K = 1 - 0,7 = 0,3$; **K = 0,3**
- Categoria **“Occupazioni con tavolini, sedie e panchine a sostegno delle attività commerciali, artigianali e di somministrazione”** :
K=0,9 per occupazioni temporanee inferiori a 30 giorni (trenta)
Per occupazioni superiori ai 30 giorni si effettua una riduzione del 70% , che determina
 $K = 0,9 - 0,63 = 0,27$; **K = 0,27**
- Categoria **“Spazi per attività edilizia, manutenzioni e simili”** :
Per occupazioni temporanee non superiori ai 15 giorni (quindici) , riduzione del 30%
 $K = 1 - 0,3 = 0,7$ **K = 0,7**

Per occupazioni temporanee non superiori ai 30 giorni (trenta) , riduzione del 50%
 $K = 1 - 0,5 = 0,5$ **K = 0,5**

Per occupazioni temporanee superiori ai 30 giorni (trenta) , riduzione del 70%
 $K = 1 - 0,7 = 0,3$ **K = 0,3**

PER QUANTO SOPRA ESPOSTO;

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA L'ESPOSIZIONE

VISTO il D.Lgs. 15/11/1993 n. 507 capo II istitutivo della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

VISTO il D.Lgs. 15/12/1997 n. 446 relativo al riordino della disciplina dei tributi locali;

DELIBERA DI CONSIGLIO n.12 del 16-07-2012 COMUNE DI BUGGERRU

VISTA la potestà regolamentare stabilita dagli art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446 e art. 3, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

CON VOTAZIONE UNANIME espressa nei modi di legge che dà il seguente risultato:

Presenti 12
Favorevoli 12

DELIBERA

DI APPORTARE all'allegato C del Regolamento per la gestione della COSAP approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 38 del 21/12/2011 le seguenti modifiche

- Categoria **“Chioschi e simili”**:
K=1 per occupazioni temporanee inferiori a 30 giorni (trenta)
Per occupazioni superiori ai 30 giorni si effettua una riduzione del 70% , che determina
 $K = 1 - 0,7 = 0,3$; **K = 0,3**
- Categoria **“Occupazioni con tavolini, sedie e panchine a sostegno delle attività commerciali, artigianali e di somministrazione”** :
K=0,9 per occupazioni temporanee inferiori a 30 giorni (trenta)
Per occupazioni superiori ai 30 giorni si effettua una riduzione del 70% , che determina
 $K = 0,9 - 0,63 = 0,27$; **K = 0,27**
- Categoria **“Spazi per attività edilizia, manutenzioni e simili”** :
Per occupazioni temporanee non superiori ai 15 giorni (quindici) , riduzione del 30%
 $K = 1 - 0,3 = 0,7$ **K = 0,7**

Per occupazioni temporanee non superiori ai 30 giorni (trenta) , riduzione del 50%
 $K = 1 - 0,5 = 0,5$ **K = 0,5**

Per occupazioni temporanee superiori ai 30 giorni (trenta) , riduzione del 70%
 $K = 1 - 0,7 = 0,3$ **K = 0,3**

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON separata unanime votazione

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'ultimo comma art. 134 D.lgs. 18/08/2000, n° 267 “Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”.

PARERI RILASCIATI AI SENSI DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N° 267

C.C.N. 12 del 16-07-2012

Oggetto: Modifiche al regolamento cosap approvato con Delibera di Consiglio Comunale n 38 del 21/12/2011

REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (sostitutivo dell'art. 53 della L. 142/90, come modificato dall'art. 17, comma 85 della legge 15 maggio 1997 n. 127), **SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**, sotto il profilo TECNICO, sul succitato provvedimento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to **Mameli Giorgio**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E DI ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si appone il **visto di regolarita' contabile** sul provvedimento citato e **SI ATTESTA** che la spesa ivi indicata **trova copertura finanziaria** nei relativi capitoli di bilancio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to **Mameli Giorgio**

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to **FARRIS SILVANO**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to **Dott. Cara Enrico**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme relazione del messo comunale, si certifica che il presente verbale è stato affisso all'ALBO pretorio del Comune il giorno **18-07-2012** al numero **208** per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

BUGGERRU, LI 18-07-2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Cara Enrico

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

Per intervenuta dichiarazione di **IMMEDIATA ESECUTIVITA'**.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Cara Enrico

ESTREMI DI CONFORMITA'

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

COMUNE DI BUGGERRU

PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 16 del 30.04.2007

OGGETTO: MODIFICA CON INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO COMUNALE PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE.

COPIA

L'anno duemilasette, il giorno trenta del mese di aprile, alle ore 18,00, nella sala consiliare del Comune, convocato dal Presidente del Consiglio, si è riunito il Consiglio Comunale con la presenza dei Sigg.

N°	Cognome	Nome	Qualifica	Presente	Assente
1	FARRIS	Silvano	SINDACO	X	
2	CADDEO	Alessia	PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	X	
3	ATZORI	Marinella	VICE SINDACO	X	
4	ATZEI	Riccardo	CONSIGLIERE	X	
5	CADONI	Fabio Antonio	CONSIGLIERE	X	
6	CONGIA	Mariano	CONSIGLIERE	X	
7	DI PALMA	Mattia	CONSIGLIERE	X	
8	LICCIARDI	Vincenzo Paolo	CONSIGLIERE	X	
9	MUSIU	Daniele	CONSIGLIERE		X
10	PIRAS	Ignazio	CONSIGLIERE	X	
11	PIRAS	Pietro Paolo	CONSIGLIERE		X
12	ROMBI	Achille	CONSIGLIERE	X	
13	SILANUS	Antonello	CONSIGLIERE	X	
			TOTALE	11	2

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. ENRICO CARA

II PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

constatato legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

OGGETTO : Modifica con integrazioni al Regolamento Comunale per il Commercio su Aree Pubbliche.

IL PRESIDENTE

Invita l'Assessore Rombi a esporre l'argomento

L'ASSESSORE

Informa il Consiglio

- che con atto n. 11 del 27.03.2007 è stato approvato il Regolamento Comunale per il Commercio sulle Aree Pubbliche;
- che in data 19.04.2007, l'Assessore Regionale del Turismo, Artigianato e Commercio, con deliberazione n. 15/15, ha emanato "direttive e criteri di attuazione del Commercio su aree pubbliche";
- che, essendo la deliberazione della Giunta Regionale successiva alla data di adozione del Regolamento Comunale si rende necessario integrare il Regolamento Comunale facendo espresso richiamo ai punti delle direttive riportati nella deliberazione dell'Assessore Regionale sopra citata;
- che occorre, inoltre, integrare l'art.12, del Regolamento Comunale, aggiungendo alle Vie in cui è vietato il commercio in forma itinerante per motivi di intralcio alla circolazione stradale, la Via Pietro Nenni ;

Ritenuto, pertanto, **di dover proporre al Consiglio Comunale** l'adeguamento del Regolamento sul Commercio nelle aree pubbliche, alle direttive dell'Assessore Regionale e di integrare l'elenco delle vie dove è vietato esercitare il commercio in forma itinerante, allo scopo di evitare inutili contenziosi con gli addetti alla vigilanza, nel modo seguente:

- Di aggiungere all'art. 2 dopo le parole "Vendita di Alimentari e Vendita di prodotti non alimentari" *"e nel rispetto delle direttive e dei criteri di attuazione del commercio su aree pubbliche approvati con deliberazione della Giunta Regionale n. 15/15 del 19.04.2007"*
- di integrare l'art. 12 del Regolamento col seguente terzo punto : *"Per tutta la Via Pietro Nenni"*.

Propone, altresì al Consiglio, di dichiarare la presente immediatamente eseguibile;

Dopo breve discussione

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la proposta di deliberazione che precede;

Ritenuta la stessa conforme alla normativa vigente in materia e, pertanto, meritevole di approvazione;

Dato atto che la proposta anzidetta è corredata dai pareri previsti dal D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

OGGETTO: Modifica con integrazioni al Regolamento Comunale per il Commercio su Aree Pubbliche

Previa votazione palese dalla quale scaturisce il seguente risultato:

- Consiglieri presenti.....n. 11
- Consiglieri votanti.....n. 11
- Consiglieri favorevoli.....n. 11

DELIBERA

1. di recepire ed approvare, facendo integralmente propria ad ogni effetto di legge, la proposta di deliberazione avanzata dall'Assessore alle attività produttive in merito all'oggetto;
2. di dare atto che la su estesa proposta costituisce unitamente ai suoi allegati parte integrante e sostanziale del presente dispositivo deliberatorio.
3. di dichiarare la presente, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 154, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

PARERI RILASCIATI AI SENSI DEL D. LGS. 18 agosto 2000, n.267

G. M. n°del

C.C. n°del

Oggetto: MODIFICA ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO COMUNALE PER IL COMMERCIO E LE AREE AGRICOLE.

REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 (sostitutivo dell'art.53 della L.142/90, come modificato dall'art.17, comma 85 della legge 15 maggio 1997, n.127), **SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**, sotto il profilo TECNICO, sul succitato provvedimento.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

[Handwritten signature]

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI:

Ai sensi dell'art.239, comma 1 lettera b del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 esprime parere favorevole in ordine **alla congruità, coerenza ed attendibilità contabile**, tenuto conto del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art.153.

IL REVISORE DEI CONTI

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E DI ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, si appone il visto di **regolarità contabile** sul provvedimento citato e **SI ATTESTA** che la spesa ivi indicata trova copertura finanziaria in carico :

CODICE	EX CAP.	BIL.CORRENTE	RESIDUI	PER Euro	NOTE

- ai CODICI ed ai CAPITOLI RIPORTATI NELL'ALLEGATO ELENCO DI RIMBORSO ALL'ECONOMO.
- al finanziamento R.A.S. / PROVINCIA / COMUNITA' MONTANA/ per € _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Ignazio Spada

LA RAGIONIERA
Margherita Lombardo

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to Farris

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to E. Carrà

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme relazione del messo comunale, si certifica che il presente verbale è stato affisso all'ALBO PRETORIO del Comune il giorno - 2 MAG 2007 per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.124 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267.

BUGGERRU, li' - 2 MAG 2007

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to E. Carrà

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

() Per intervenuta dichiarazione di IMMEDIATA ESECUTIVITA'.

() Per essere stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e per mancata richiesta di assoggettamento a controllo.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to E. Carrà

ESTREMI DI CONFORMITA'

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO

Buggerru, Li - 2 MAG 2007



IL SEGRETARIO COMUNALE

**REGOLAMENTO COMUNALE PER IL COMMERCIO SU AREE
PUBBLICHE**

ART. 1
Definizione

Il presente regolamento disciplina, in attuazione della Legge Regionale 18 maggio 2006, n.5 () il commercio su aree pubbliche e tende ad assicurare il servizio più idoneo a soddisfare gli interessi dei consumatori ed un adeguato equilibrio con le altre forme di distribuzione.*

ART. 2
Esercizio attività

Il commercio su aree pubbliche può essere esercitato con riferimento ai due settori merceologici : Vendita di alimentari e Vendita di prodotti non alimentari e nel rispetto delle Direttive di criteri di attuazione del commercio su aree pubbliche approvati con deliberazioni Della Giunta Regionale n. 15/15 del 19.04.2007.

ART. 3
Modalità

Il commercio su aree pubbliche può essere esercitato in due modi :

- A posteggio (per il quale deve essere richiesta apposita concessione al Comune) ;*
- In forma itinerante con la facoltà di vendita anche a domicilio dei compratori. In nessun caso la sosta deve essere fatta in mezzo alla carreggiata stradale ma è consentita solo su aree laterali in modo da non intralciare il traffico e nel rispetto delle disposizioni del Codice della Strada.*

ART 4
Aree da destinare a posteggio

L'area da destinare "a posteggio " nel comune di Buggerru è individuata nel periodo invernale nella Piazza del Dopolavoro, ha una ampiezza di 436 mq. e prevede n 7 (sette) posteggi dove possono venderci solo prodotti NON ALIMENTARI.

La vendita di prodotti Alimentari è consentita solo nel Mercato Civico dove è riservato un box per la vendita giornaliera di prodotti alimentari o di prodotti derivanti dalla coltivazione dei campi.

Nel periodo estivo, per motivi di traffico l'area da destinare "a posteggio" viene traslata nella Via dell 'Ex Ba.

I posteggi saranno assegnati con validità decennale. Non potranno essere ceduti o sublocati a terze persone, fatte salve le disposizioni di legge in materia che prevedono la cessione dell'attività per atto tra vivi o "mortis causa".

**REGOLAMENTO COMUNALE PER IL COMMERCIO SU AREE
PUBBLICHE**

ART. 5

Commercio in forma itinerante

L'esercizio del commercio in forma itinerante è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a PERSONE FISICHE o a SOC. DI PERSONE REGOLARMENTE COSTITUITE.

Presso la sede della Polizia Municipale è tenuta a disposizione defeli interessati una mappa del territorio comunale nella quale sono evidenziate le zone vietate al commercio itinerante.

ART.6

Autorizzazioni

Il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 5 compete al Comune di residenza del richiedente, se persona fisica, o dove la società ha la sede legale se la richiedente è una società.

ART.7

Documentazione

La domanda per ottenere l'autorizzazione a esercitare il commercio su aree pubbliche dovrà essere conforme al

- *Mod. Com 8 per il commercio itinerante;*
- *Mod. Com 9 per il commercio con posteggio.*

Nella domanda l'interessato dichiara di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D. Lgs. 114/1998, nonché il settore merceologico per il quale viene richiesta l'autorizzazione e di non essere in possesso di altra autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche informa itinerante..

ART. 8

Accoglimento delle domande

La richiesta si intende accolta qualora entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda il Comune non comunichi il DINIEGO.

**REGOLAMENTO COMUNALE PER IL COMMERCIO SU AREE
PUBBLICHE**



*ART. 9 Avvio del
procedimento*

Il responsabile del procedimento effettua, comunque la comunicazione di avvio entro 10 giorni decorrenti dalla data di presentazione della domanda.

ART 10

Tipi di autorizzazione

Le autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche sono :

- *Di tipo A - per il commercio a posteggio;*
- *Di tipo B — per il commercio in forma itinerante.*

ART 11

Requisiti

Per poter vendere prodotti alimentari i richiedenti l'autorizzazione devono possedere uno dei seguenti requisiti:

- *Aver frequentato, con esito positivo un corso professionale per il commercio di prodotti alimentari;*
- *Aver esercitato in proprio un'attività di vendita di alimentari per almeno 2 anni nell'ultimo quinquennio;*
- *Essere stato nell'ultimo quinquennio iscritto al REC*

ART 12

Esclusioni

Il commercio in forma itinerante è consentito in tutto il territorio comunale fatta eccezione per motivi di intralcio alla circolazione stradale nelle

- *Via Roma dal civico 19 (Abitazione Puggioni) al civico 292 abitazione Onnis;*
- *Via Diaz dal civico 1 (Abitazione Sanno) al civico 88 (Abitazione Diana Rosetta);*
- *Per tutta la Via Pietro Nenni.*

ART. 13

Orari di vendita

Il commercio sulle aree pubbliche deve essere esercitato nel rispetto degli orari di vendita praticati dagli esercizi commerciali a posto fisso e cioè :

- *Al mattino dalle ore 8,00 alle 13,00;*
- *Di pomeriggio dalle ore 17,00 alle ore 20,00.*

**REGOLAMENTO COMUNALE PER IL COMMERCIO SU AREE
PUBBLICHE**

ART. 14

Regime particolare degli orari nella stagione turistica

Durante la stagione turistica gli orari verranno fissati con apposita ordinanza sindacale.

ART. 15

Cartellini indicanti il prezzo di vendita

La merce collocata sui banchi di vendita dovrà recare in modo ben visibile ed in equivoco il prezzo.

ART. 16

Conversione delle vecchie autorizzazioni

Tutte le autorizzazioni in possesso dei commercianti dovranno essere convertite nelle nuove.

ART. 17

Esposizione dell'autorizzazione

Non è necessario esporre l'autorizzazione, ma questa deve essere prontamente esibita a semplice richiesta degli agenti di polizia municipale o degli altri Corpi di polizia all'uopo preposti.

ART. 18

Sanzioni

- Chiunque eserciti il commercio su aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 2.582,00 a €. 15.493,00 e con la confisca delle attrezzature e della merce (misura della oblazione €5.146,00)*

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL COMMERCIO SU AREE
PUBBLICHE

- 
- *Chiunque violi le limitazioni ed i divieti stabiliti nel presente regolamento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 516,00 a €. 3.098,00. (Misura della Oblazione €. 1.032,00)*
 - *Chiunque eserciti il commercio su aree pubbliche non rispettando gli orari indicati nel presente regolamento, o quelli stabiliti con ordinanza sindacale, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 516,00 a €. 3.088,00. (Misura dell'oblazione €. 1.032,00)*
 - *Chiunque eserciti il commercio su aree pubbliche non apponendo sulle merci poste in vendita il cartellino indicante il prezzo, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 516,00 a €. 3.088,00. (Misura dell'oblazione €. 1.032,00)*

() con l'entrata in vigore del nuovo Titolo V della Costituzione, le Regioni hanno ora la possibilità di legiferare autonomamente rispettando solo i principi di larga massima stabiliti dalle Leggi dello Stato - netto specifico D.Lgs. 31 marzo 1998, n.114, arti. 27,28,29 e 30.)*